



Mirta Morgese
NOTAIO

Repertorio n. 189

Raccolta n. 169

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO GRUPPO VOLONTARI VALENZANO
O.N.L.U.S.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese
di ottobre

29 ottobre 2020

alle ore dodici e zero minuti.

In Valenzano, presso il mio studio, alla Via Capur-
so n. 16,

Innanzi a me **Dottoressa MIRTA MORGESE, Notaio** in
Valenzano iscritto nel Ruolo del Distretto Notari-
le di Bari

E' PRESENTE:

1) LONERO GIUSEPPE FRANCESCO SAVERIO, nato a Valen-
zano (BA), il 26 gennaio 1957, ivi residente alla
via Ortorosso n. 15, codice fiscale LNR GPP 57A26
L5710, il quale interviene al presente atto in qua-
lità di Presidente del Consiglio Direttivo legale
rappresentante dell'Associazione di Volontariato
GRUPPO VOLONTARI VALENZANO O.N.L.U.S., con Sede in
Valenzano, al Corso Aldo Moro n. 70, codice fisca-
le 04366210724, associazione non riconosciuta, i-
scritta al Registro Generale delle Organizzazioni
di Volontariato, tenuto presso la Regione Puglia,
a decorrere dal 18 maggio 1993, al n. 13, nonché
all'Anagrafe delle Onlus.

Il costituito, cittadino italiano, della cui iden-
tità personale qualifica e poteri di firma io Nota-
io sono certa, nella qualità

PREMETTE

che in questo data, luogo ed ora è riunita,
con mezzi di telecomunicazione, e specificamente
attraverso la piattaforma ZOOM, ai sensi dell'**art.**
73, comma 4° del D.L. n. 18/2020, come convertito
con modificazioni dalla L. 27/2020, in prima convo-
cazione,

l'assemblea ordinaria, ai sensi del combinato di-
sposto dell'**art. 101, comma 2° del D.lgs. n.**
117/2017 e dell'art. 35, comma 1° del citato D.L.
N. 18/2020, della sopra generalizzata associazione
per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Modifica statuto sociale per adeguamento alla nuo-
va normativa del Terzo Settore (D. Lgs. n.**
117/2017 e successive modifiche ed integrazioni),
Pertanto, il costituito, nella qualità, mi richie-
de di far constatare da verbale in forma pubblica,
lo svolgimento dell'adunanza e le risultanze delle

Registrato a Bari
il 3 novembre 2020
al n. 40181 / 1T

deliberazioni adottate; aderendo alla richiesta,
io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, a norma dell'art. 35 del vigente Statuto sociale, il costituito, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale

CONSTATA

A) che con le modalità prescritte dall'art. 34 del vigente Statuto Sociale, è stata convocata per la data odierna in questo luogo, alle ore 12.00 (dodici e zero minuti) l'assemblea ordinaria della sopra generalizzata associazione, prevedendo il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.L. n. 18 del 2020;

- che, ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.L. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che, ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.L. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha autorizzato il voto in via elettronica;

B) che sono presenti in proprio, gli associati iscritti nel libro dei soci ed aventi il diritto di voto, in base alle risultanze di detto libro, generalizzati nell'elenco che, previa lettura e sottoscrizione di esso Presidente e di me Notaio si allega, in originale, al presente atto sotto la lettera **"A"**;

C) che è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, in persona di:

LONERO GIUSEPPE FRANCESCO SAVERIO, come innanzi generalizzato, in qualità di Presidente;

DE GIGLIO GRETA, nata a Bari, il 26 aprile 1983, in qualità di Segretario;

MARIANI EMILIA, nata a Capurso (BA), il 29 febbraio 1972, in qualità di tesoriere;

DE GIROLAMO FRANCESCO, nato a Valenzano (BA), il 2 ottobre 1958, in qualità di Consigliere,

essendo assente il solo MORISCO ANTONIO, nato a Bari il 3 marzo 1981, in qualità di Vice Presidente;

- che il Presidente dell'Assemblea, il segretario DE GIGLIO GRETA ed il consigliere DE GIROLAMO FRANCESCO sono presenti in questo luogo con il Notaio verbalizzante, mentre tutti i partecipanti all'Assemblea sono video collegati attraverso la piattaforma Zoom;

D) che è presente il Revisore Legale dei Conti il

Dottor Raimondo Michele, nato a Palo del Colle (BA) il 2 maggio 1947.

E) che, per come dichiara esso comparente, la convocazione è stata effettuata ritualmente, come da idonea documentazione in atti della società, i presenti sono legittimati a partecipare all'assemblea e gli associati a votare in essa.

Il comparente, pertanto, essendo presenti in proprio complessivamente numero ventotto associati sugli attuali trentadue associati aventi diritto di intervento e di voto in assemblea, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria di detta associazione e dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) in modo da potersi iscrivere nella Sezione Associazioni di Volontariato dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa sul Terzo Settore, art. 102 del D.lgs. n. 117/2017, ha abrogato la l. n. 266/1991, Legge Quadro sul Volontariato, fino ad allora regolante le Associazioni di Volontariato e a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2° del D.lgs. n. 117/2017 le disposizioni di cui agli artt. da 10 a 29 del D.lgs. 460/1997 e, di conseguenza, la qualifica fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale. Lo stesso Presidente precisa che le previsioni del modificando statuto, quali a titolo esemplificativo l'inserimento dell'acronimo ETS all'interno della denominazione sociale dell'Associazione, che presuppongono l'istituzione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. R.U.N.T.S.), saranno operative solo al momento in cui l'Associazione verrà iscritta nell'apposita sezione del R.U.N.T.S., a partire da tale iscrizione l'Associazione in questione perderà la qualifica di O.N.L.U.S., fermo restando, secondo quanto confermato dalle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21 dicembre 2017 e n. 89/E del 25 ottobre 2019, l'applicazione nei suoi confronti della disciplina fiscale prevista per le O.N.L.U.S. fino a che non saranno in vigore le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.

Il costituito dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto sociale che è stato predisposto e

che dovrà regolare la vita dell'associazione. Propone, quindi, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo di cui ha appena finito di dare lettura.

Si apre la discussione al termine della quale, l'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso dai soci con alzata di mano, per gli associati presenti e in via elettronica attraverso la chat della teleconferenza e a voce nella stessa,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che il presente Statuto regola fin da oggi l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelle parti, tra cui l'inserimento dell'acronimo ETS nella denominazione dell'associazione, che saranno operative solo con l'istituzione del R.U.N.T.S. e con l'iscrizione nella sezione dedicata alle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione stessa, momento a partire dal quale l'Associazione perderà la qualifica di O.N.L.U.S.;

- di nominare, alla luce degli artt. 21 e 22 quale Sindaco Unico, l'attuale Revisore Legale dei Conti Dottore Raimondo Michele, al quale viene attribuita la funzione di organo di controllo monocratico e quella, già, esercitata di Revisore Legale dei Conti;

- di prendere atto che, alla luce dell'adozione del nuovo Testo di Statuto, permangono in carica gli attuali membri del Consiglio Direttivo, fino a regolare scadenza, LONERO GIUSEPPE FRANCESCO SAVERIO, in qualità di Presidente di tale organo e dell'Associazione, MORISCO ANTONIO, in qualità di Vice Presidente, DE GIGLIO GRETA, in qualità di Segretario, MARIANI EMILIA, in qualità di tesoriere, DI GIROLAMO FRANCESCO, in qualità di Consigliere.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 modificato dal D.lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta essendo le ore tredici e zero minuti.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con sistema elettronico da perso-

na di mia fiducia, ed in parte a mano da me nota-
io, su fogli tre per facciate nove fin qui, ne ho
dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla
parte che lo approva, riconoscendolo conforme alla
sua volontà.

L'atto viene sottoscritto alle ore tredici e tren-
ta minuti.

FIRMATO: LONERO GIUSEPPE FRANCESCO SAVERIO - MIRTA
MORGESE NOTAIO (vi è l'impronta del sigillo).

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Articolo 1 - Denominazione

E' costituito, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"GRUPPO VOLONTARI VALENZANO Associazione di Volontariato ODV ETS"**, già associazione non riconosciuta costituita in data 30 gennaio 1992, giusta atto per Notaio Leonardo Berardino di Valenzano, rep. n. 16294, racc. n. 6263, attualmente iscritta: nel Registro Generale delle Organizzazione di Volontariato, tenuto dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della l.n. 266/1991 e dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1994, al n. 13 dal 18 maggio 1993 e all'Anagrafe delle Onlus, in questo statuto successivamente indicata come **"Associazione"**.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Valenzano (BA).

L'attuale indirizzo è fissato al Corso Aldo Moro n. 70.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Principi associativi fondamentali e finalità associative

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della

popolazione.

Il simbolo dell'associazione ha la forma di uno scudo composto nel seguente modo:

- a) tricolore in testa;
- b) all'interno tre lettere una sovrapposta all'altra: G V V accerchiate da due rami di edera;
- c) sui due angoli due stelle per angolo;
- d) il fondo arancione con scritte e disegni bianchi.

Articolo 4 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2° della l.n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizio sociale) e successive modifiche ed integrazioni, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104/1992, e alla l. n. 112/2016, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, pubblicato nella G.U. nr.129 del 6/6/2001 e successive modificazioni;
- educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- protezione civile ai sensi della legge 24

febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- riqualificazioni di beni pubblici inutilizzabili o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai fini di maggior chiarezza delle attività sopra indicate, a titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione:

a) organizza il soccorso di persone ammalate e/o traumatizzate ed il relativo trasporto sanitario;

b) organizza servizi di trasporto sociosanitario, anche a mezzo di autoambulanza;

c) organizza servizi di guardia medica e ambulatoriali, in via diretta o in collaborazione con le strutture pubbliche;

d) promuove e organizza la raccolta del sangue;

e) promuove iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

f) organizza iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

g) organizza la formazione dei volontari;

h) collabora con la protezione civile, in occasione di calamità naturali;

i) organizza la ricerca di persone smarrite;

l) organizza attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

m) organizza incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

n) organizza e gestisce servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

o) promuove, organizza e gestisce attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze acquisite;

p) promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli della non-violenza e della difesa non armata;

q) promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità

e delle iniziative di aiuto reciproco;

r) assiste, promuove e dà sostegno ai diritti dell'infanzia;

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e quindi anche attività di natura ricreativa, culturale, sportiva e commerciale sempre finalizzate al perseguimento dello scopo solidaristico a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore).

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute** e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

In casi eccezionali, su delibera specifica emessa dal Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate spese a fronte di autocertificazione, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 117/2017 art. 17, comma 4, per un massimo di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) mensili, ed euro 10,00 (dieci virgola zero zero) giornalieri. Resta a cura dell'associato Volontario presentare, su richiesta del Consiglio Direttivo, tutta la documentazione di spesa relativa

all'autocertificazione presentata.

L'Associazione è obbligata ad assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati volontari**, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Titolo II - Associati

Articolo 6 - Numero minimo Requisiti e Modalità di ammissione

L'Associazione deve sempre essere composta da **almeno sette** associati. Se tale numero minimo viene meno, lo stesso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, diversa da quella dedicata alle associazioni di volontariato.

Possono acquisire la qualità di associati tutte le persone fisiche dotate di capacità di agire, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e gli Enti del terzo settore, in numero inferiore alla metà del numero complessivo degli associati, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento interno.

L'ammissione è democratica e non discriminatoria ed avviene previo consegna, da parte dell'aspirante associato o del suo legale rappresentante, alla segreteria dell'Associazione, presso la sede legale:

- della domanda scritta utilizzando apposito modello predisposto dell'organizzazione, corredata della ulteriore documentazione richiesta dal

Consiglio Direttivo;

- della dichiarazione di assenso alle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e

- della dichiarazione in ordine in ordine alla personalità e alla gratuità del proprio contributo verso l'associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; **il rigetto della domanda deve essere analiticamente motivato**; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva riunione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'acquisto della qualità di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'esclusione, regolata nel successivo art. 9.

La quota associativa è intrasmissibile, inter vivos e mortis causa.

Articolo 7 - Categorie di associati

- Sono **associati ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

- Sono **associati volontari** gli associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

- Sono **associati benemeriti** le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore, nei limiti numerici sopra indicati, che, fornendo materiali o prestazioni d'opera, si rendono particolarmente meritevoli verso l'Associazione, in base al giudizio motivato reso dall'Organo Direttivo, con metodo collegiale, emesso su istanza dell'interessato; in caso di rigetto all'aspirante Associato Benemerito è consentito il ricorso all'Assemblea generale. L'Associato benemerito non è tenuto al versamento della quota associativa.

Articolo 8 - Incompatibilità

Non possono essere associati volontari e in caso contrario decadono dalla qualifica acquisita, ove

non cessi la causa di incompatibilità:

- a) coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma;
- b) coloro che abbiano riportato, anche in primo grado, condanne penali per azioni, costituenti reato, assolutamente incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai doveri derivanti dal presente Statuto o che non abbia adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno e non provveda al versamento della stessa entro trenta giorni dalla messa in mora da parte del Consiglio Direttivo può essere escluso con deliberazione motivata dell'assemblea, assunta con metodo collegiale, efficace dal giorno in cui la stessa è notificata all'associato, con lettera raccomandata AR o con altro mezzo in grado di assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. Contro la deliberazione assembleare è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 11 - Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- f) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 12 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte

fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa nazionale a cui l'Associazione aderisce.

Articolo 13 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da proventi derivanti da attività secondarie e strumentali diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti

in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art 51 del D.Lgs 81/15 [eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 del comma 1 lettera b) g), o h)];

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il II° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di 4 punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore

per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 16 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'organo di controllo;
- e. il Revisore Legale dei Conti ove tale funzione non sia svolta dall'organo di controllo;
- f. il tesoriere.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 17 - Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni al libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri

ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - nominare e revocare i responsabili di settore;
 - provvedere all'ammissione degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare su tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - acconsentire alla partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - deliberare in merito alle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, determinandone anche le modalità di attuazione;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei

propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i membri superstiti del Consiglio Direttivo procedono alla loro sostituzione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, i membri superstiti del Consiglio Direttivo, o in loro mancanza ciascun associato, provvedono a convocare l'assemblea affinché deliberi sulla loro sostituzione. I membri dell'organo amministrativo nominati scadono insieme agli altri consiglieri.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche attraverso delega scritta in favore di altro membro dell'organo, ciascun membro può rappresentare al massimo una persona.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi

dall'intraprendere attività o dall'assumere

incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 c.c.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter c.c.

Articolo 19 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 20 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate,

almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- * predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'organo amministrativo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone allo stesso entro il mese di marzo;

- * provvede alla tenuta della contabilità dell'associazione ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- * provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese (conservandone le ricevute) in conformità alle decisioni dell'organo amministrativo;

- * egli non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti di credito, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in caso di sua assenza dal soggetto da lui delegato;

- * il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o postale con firma del Presidente, o in caso di sua assenza dal soggetto da lui delegato;

- * ad ogni riunione dell'organo di amministrazione, il Tesoriere presenterà la situazione di cassa aggiornata;

* è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e/o dell'assemblea;

* è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dall'organo di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere a piccole spese.

Articolo 23 - Responsabili di settore

I Responsabili di settore vengono nominati con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo ed esercitano, in base alle linee guida stabilite dallo stesso Organo, e nei limiti delle stesse mansioni loro attribuite.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, se nominato e di eventuali altri organi sociali;
- I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altra ODV ETS avente sede nel Comune di Valenzano, o in sua mancanza alla Fondazione Italia Sociale, giusto quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2007, che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 26 - Iscrizione nei pubblici registri

L'organo amministrativo, in persona del Presidente dell'Associazione, quale rappresentante legale della stessa, non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, provvederà a richiedere l'iscrizione dell'Associazione presso tale registro, secondo le modalità richieste dalla legge.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge

vigenti in materia.

FIRMATO: LONERO GIUSEPPE FRANCESCO SAVERIO - MIRTA
MORGESE NOTAIO (vi è l'impronta del sigillo).